

La Consulta dichiara nuovamente incostituzionale la disciplina legislativa regionale della Calabria in tema di *spoils system*

[Corte cost. 15 dicembre 2016, n. 269 – Pres. Grossi, Est. Zanon](#)

Regione Calabria – Presidente di società *in house* – Nomina – Elezioni – Decadenza automatica - Incostituzionalità

E' incostituzionale l'art. 1, comma 1, l. r. Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), nella parte in cui prevede che se tali nomine sono effettuate nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione, ed anche successivamente a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, i titolari decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto. (1)

(1) I. - Con la sentenza in epigrafe la Consulta ha accolto una questione di costituzionalità sollevata dal T.a.r. per la Calabria (con ordinanza 21 maggio 2015, n. 924) avente ad oggetto la disciplina delle nomine e del personale della Regione Calabria, nella parte in cui prevede una sorta di "*spoils system*" regionale alla data di proclamazione del Presidente della giunta regionale.

In particolare, la disposizione legislativa regionale in oggetto prevedeva la decadenza automatica di un ampio elenco di organi nominati, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni, sottoponendo all'identico regime di decadenza automatica sia i titolari di organi di vertice nominati *intuitu personae* dai rappresentanti politici, sia i titolari di organi, che, come nel caso di specie, erano stati scelti previa selezione, avente ad oggetto la valutazione delle loro qualità professionali.

Con una articolata ordinanza il Tar Catanzaro aveva sollevato una serie di profili, richiamando per ognuno di essi specifici precedenti della giurisprudenza costituzionale.

II. - La Consulta, dopo aver respinto l'eccezione sollevata dalla difesa pubblica in merito al presunto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – ribadendo un consolidato indirizzo (*ex multis*, 19 novembre 2015, n. 236, in *Guida al diritto* 2015, 49-50, 76, con nota di PONTE), secondo cui <<Nei giudizi di costituzionalità, la sussistenza della giurisdizione è un presupposto concernente la legittima instaurazione del giudizio a quo, la cui valutazione è riservata al giudice rimettente. Per questa ragione, il difetto di giurisdizione può essere rilevato solo nei casi in cui appaia manifesto, così che nessun dubbio possa nutrirsi sul punto, dovendo invece la relativa indagine arrestarsi, qualora il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile sulla sussistenza della propria potestas judicandi. Nella specie, non può ritenersi «macroscopico» l'asserito difetto di giurisdizione, poiché non risulta certa e palese l'assenza di qualsiasi potere dell'amministrazione regionale, in una fattispecie nella quale è dichiarata la decadenza ex lege del titolare

di un ufficio, è implicitamente negata la sua conferma nell'incarico e, conseguentemente, è avviato il procedimento per la nomina di un diverso titolare>> - ha accolto la prospettazione del T.a.r. in relazione alla violazione dell'art. 97 Cost., richiamando i propri precedenti sul punto; in particolare:

a) in generale, sulla disciplina statale in tema di c.d. *spoils system*, sentenza 25 luglio 2011, n. 246, in *Foro it.* 2011, I, 2890, relativa all'art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui: <<la disposizione censurata, prevedendo un meccanismo di cessazione anticipata del rapporto di ufficio, quale effetto automatico del mutamento di governo (cosiddetto *spoils system*), che è applicabile ad incarichi dirigenziali, anche non apicali, conferiti "a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione", viola, in carenza di idonee garanzie procedurali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa. In tali situazioni, occorre, infatti, assicurare la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione possa esternare le ragioni - connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa - per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista e, dall'altro, il dirigente, a garanzia del proprio diritto di difesa, possa prospettare i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico e individuati nel contratto a suo tempo stipulato>>; 5 marzo 2010, n. 81, in *Foro it.*, 2010, I, 2266 con nota di D'AURIA;

b) in relazione alla disciplina legislativa della regione Calabria, sentenza 5 febbraio 2010, n. 34, in *Foro it.*, 2010, I, 2266, con nota di D'AURIA, cui si rinvia per ogni riferimento di dottrina e giurisprudenza, secondo cui: <<È incostituzionale l'art. 1, 1° e 4° comma, l.reg. Calabria 3 giugno 2005 n. 12, che prevede la decadenza automatica, alla data di proclamazione del presidente della giunta regionale, di un'ampia serie di titolari di organi o enti regionali, nominati nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della regione, ed applica tale meccanismo, in via transitoria, anche "alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005", nella parte in cui tali disposizioni si applicano ai direttori generali delle asl e al direttore generale dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria>>.

III.- Il giudice delle leggi ribadisce l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge che prevedano meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo, quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo, oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma ai titolari di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni amministrative di attuazione dell'indirizzo politico, anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni.

Con particolare riferimento al caso di specie, i principi predetti vengono applicati ad una società finanziaria regionale per lo sviluppo economico in quanto interamente partecipata dalla Regione e qualificata dallo statuto sociale (art. 26, comma 1) quale società *in house* della Regione.

Dalla individuazione della natura del procedimento di nomina e dell'attività svolta, la sentenza trae la conseguenza che il presidente di tale *società in house* sia una figura tecnico-professionale che, pur nominata fiduciariamente, non sia titolare di funzioni di diretta collaborazione dell'indirizzo politico, ma di funzioni gestionali e di esecuzione, e sia dunque responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione ed indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione.

Tale soggetto non risulta collegato a tali organi da relazioni istituzionali così immediate da far ritenere determinante la sua personale consonanza agli orientamenti politici degli stessi. Da tale quadro ricostruttivo, quindi, se ne trae la definitiva conseguenza applicativa che, secondo i principi tratti dall'art. 97 Cost., tale figura non rientra tra quelle alle quali possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica a seguito dell'avvicinarsi degli organi di indirizzo politico regionale.